



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 24.01.2022

Info/09.22/GIURISPRUDENZA/ Localizzazione impianti gestione rifiuti

<p><b>LOCALIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI : SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ASPETTA ALLA PROVINCIA E NON AL COMUNE</b></p>
--

In quanto argomento di interesse, si riporta questa pronuncia del **Consiglio di Stato** che, **con sentenza 23 dicembre 2021 n. 8543**, ribadisce **la competenza dell'individuazione delle aree non idonee all'ubicazione di impianti di trattamento rifiuti in capo alla Provincia**, in base al proprio piano provinciale rifiuti, il quale, nel caso specifico, non indica una distanza minima fissa dai centri abitati, scuole e centri commerciali ma richiede una valutazione al livello provinciale che tenga conto delle peculiarità territoriali.

Così il giudice amministrativo si è pronunciato confermando l'annullamento di un regolamento comunale che aveva, in tal caso illegittimamente, posto un divieto-limite entro i 100 metri, in violazione dell'art. 197, comma 1, lett. d), che attribuisce questa valutazione fra le competenze della Provincia, oltre che in violazione del Piano Regionale rifiuti che non aveva previsto tale limiti.

Sempre secondo il massimo giudice il diniego è illegittimo anche in via autonoma, in quanto le prescrizioni limitative, nel caso singolo dell'autorizzazione in questione all'impianto richiedente, deve scaturire a seguito di decisione maturata in conferenza di servizi, come prevede la normativa ambientale per il procedimento autorizzativo e il Comune non può sostituirsi all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Per gli interessati si allega il testo della sentenza in allegato (se ne raccomanda l'uso interno non diffondibile perché documento di Reteambiente riservato agli abbonati)